



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 18 FEB. 2020 Deliberazione N. 83

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig.

Presidente Dott. Marco MARSHO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

### OGGETTO

**Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Assistenza sanitaria integrativa destinata ai pazienti affetti da morbo celiaco: disposizioni modificative ed integrative sulle modalità di erogazione dei prodotti dietoterapici privi di glutine.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge 4 luglio 2005, n. 123 *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia;*

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti regionali:

- **D.G.R. 8 marzo 2005 n. 277 D.M. 08.06.2001:** Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare - Morbo Celiaco, con la quale sono state tra l'altro stabilite le modalità di riconoscimento del diritto alla fruizione di prodotti dietoterapici per pazienti celiaci e le modalità di erogazione dei relativi prodotti da parte degli operatori commerciali autorizzati;
- **D.G.R. 18 febbraio 2008 n. 117 recante** Assistenza integrativa relativa ai progetti destinati ad alimentazione particolare: Nuove modalità di erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, con la quale in particolare è stata modificata la DGR 277/2005 - punto 5 dell'allegato B-, per la parte concernente le modalità di erogazione dei prodotti senza glutine;

- **D.G.R. n. 521 del 26 settembre 2017** *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Approvazione delle prime disposizioni attuative, con la quale, tra l'altro, si è preso atto dell'inserimento della malattia celiaca, già classificata come malattia rara, tra le malattie croniche e invalidanti;*
- **D.G.R. n. 912 del 28 novembre 2018** *Livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Assistenza sanitaria integrativa per i pazienti celiaci. Prime indicazioni operative sulle modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. Salute 10 agosto 2018, con la quale sono stati recepiti i nuovi limiti massimi di spesa mensile a carico del SSN relativi ai prodotti dietoterapici per celiaci, di cui al D.M. 10 agosto 2018;*

**DATO ATTO** che ai sensi della vigente normativa in materia di assistenza sanitaria integrativa concernente la fruizione di prodotti dietoterapici privi di glutine con spesa a carico del SSN, è prevista per i pazienti celiaci specifica autorizzazione;

**EVIDENZIATO** a tal proposito che:

- il **DM 8 giugno 2001** recante *Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare*, e ss.mm.ii., all'art. 3, comma 2, testualmente dispone che *“L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. di cui al D.M. 4 maggio 2006 e successivi aggiornamenti. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone buoni o altro «documento di credito» - anche di tipo magnetico, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6. I suddetti buoni, o altro documento di credito anche di tipo magnetico, potranno essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e presso fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo nel mese di validità degli stessi”*;
- l'autorizzazione annuale alla fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine, ai sensi del soprarichiamato provvedimento giuntale n. 277/2005 viene concessa al paziente interessato *“munito della certificazione rilasciata dal Centro autorizzato o del tesserino di esenzione attestante la patologia nonché della certificazione - di cui al punto precedente - contenente l'indicazione della dieta; ...”* (cfr DGR 277/2005, punto 3 dell'Allegato B parte integrante e sostanziale);
- di seguito, la medesima DGR 277/2005 stabilisce che *“Al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3) il paziente dovrà presentare all'Ufficio preposto una certificazione, rilasciata dal centro di riferimento, attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza della autorizzazione a fruire dei prodotti senza glutine necessari, nonché la conferma o la modifica del regime dietetico proposto”* (cfr DGR 277/2005, punto 4 Allegato B parte integrante e sostanziale);
- la DGR 277/2005 stabilisce altresì che i centri che effettuano la diagnosi ed il monitoraggio del paziente devono adeguare il regime dietetico in relazione alle condizioni cliniche e all'età, preferibilmente con cadenza annuale;
- l'ultimo aggiornamento dei limiti di spesa mensili è stato stabilito con il richiamato D.M. 10 agosto 2018 - recepito dalla Regione Abruzzo con la D.G.R. 912/2018 sopraccitata-, avendo a riferimento il fabbisogno energetico stimato, che viene distinto per età e per sesso dei pazienti;

**DATO ATTO** che con nota prot RA/13163/DPF009/20 del 17 gennaio 2020 il Direttore del Dipartimento Sanità, al fine di poter eventualmente procedere alla revisione di detta regolamentazione dell'assistenza in attuazione della aggiornata normativa, in modo da evitare possibili inutili aggravii per i pazienti e superflui congestionamenti delle Strutture preposte, ha richiesto specifico parere all'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo riguardo alla effettiva necessità o meno del rinnovo annuale delle certificazioni cliniche e/o alla possibilità di estendere la validità temporale delle autorizzazioni in discorso;

**PRESO ATTO** del parere reso dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo a riscontro della predetta richiesta del Dipartimento Sanità, trasmesso con nota n. 111 del 23 gennaio 2020 ed assunto al prot. n. 0025508/20/DPF009 del 29 gennaio 2020 (**Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento**);

**RILEVATO** in particolare che, ai sensi del suddetto parere:

- la cadenza annuale dell'autorizzazione alla fruizione dei prodotti dietoterapici per celiaci, già espressamente richiesta dal D.M. 8 giugno 2001 come modificato ed integrato dal D.M. 17 maggio 2016, *“incide, per alcuni aspetti, a beneficio del paziente sia in ragione della variabilità dei tetti di spesa, che in riferimento alle diverse fasce di età .....con la necessità di un adeguamento correttivo”* (in senso aumentativo nel periodo dell'infanzia e adolescenza n.d.r.) *“... e sia in ragione dell'aggiornamento periodico dei limiti massimi di spesa ad opera del Ministero della Salute”*;
- *“l'intervento regolamentare introdotto dalla richiamata DGR 277/2005, laddove espressamente prevede che il paziente al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione deve presentare all'ufficio preposto una “nuova” certificazione, rilasciata dal centro di riferimento, attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza dell'autorizzazione, assume un evidente aspetto contraddittorio con l'evoluzione normativa della materia de qua per diversi ordini di ragione...”*;
- conseguentemente la certificazione con periodicità annuale in capo ai centri riconosciuti per la celiachia costituisce un inutile appesantimento procedurale a carico del paziente, in quanto, tra l'altro, l'avvenuto controllo della patologia, ripetuto annualmente nei tre mesi precedenti la scadenza della autorizzazione in discorso, non può inficiare in alcun modo il diritto riconosciuto *ope legis* alla erogazione gratuita di prodotti dietoterapici privi di glutine entro i limiti mensili di spesa stabiliti;
- l'allegato B della D.G.R. 277/2005 sia da abrogare nella parte in cui dispone che il rinnovo dell'autorizzazione sia preceduto dalla suddetta certificazione di data non anteriore a tre mesi;

**EVIDENZIATO** inoltre che, ai sensi della vigente normativa di riferimento:

- il diritto alla fruizione dei prodotti per celiaci è subordinato alla diagnosi certificata da parte di centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e dalle province autonome;
- il diritto alla esenzione per i pazienti cui sia stato diagnosticato il morbo celiaco ha validità illimitata;
- il rinnovo dell'autorizzazione annuale alla fruizione dei prodotti per celiaci deve essere contestuale al rilascio agli aventi diritto dei buoni o altro documento di credito;
- il suddetto adempimento, nelle more della messa a regime a livello nazionale della prevista digitalizzazione dei buoni cartacei, risulta funzionale anche al controllo della spesa sanitaria correlata e alle rendicontazioni che sono richieste annualmente alle regioni dal Ministero della Salute ai fini della corretta distribuzione delle risorse finanziarie vincolate all'attuazione della L. n. 123/2005;

**RITENUTO** di fare proprio il suddetto parere, e conseguentemente di dover modificare la D.G.R. n. 277/2005, abrogando la disposizione contenuta al punto 4 dell'Allegato B parte integrante e sostanziale alla medesima DGR 277/2005 che prevede l'obbligo per il paziente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, di presentare alla propria Azienda USL la certificazione attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza della autorizzazione medesima;

**PRESO ATTO**, in materia di regolamentazione delle modalità di erogazione dei prodotti per celiaci con spesa a carico del SSN, di quanto rilevato a seguito di censimento recentemente promosso dal Ministero della Salute, da cui risulta che diverse regioni italiane stanno provvedendo alla dematerializzazione dei buoni cartacei, ed alcune (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Val d'Aosta) hanno già messo in atto il sistema con la sostituzione del buono cartaceo con tessera magnetica;

**CONSIDERATO** che con la dematerializzazione si passerebbe ad un nuovo sistema di approvvigionamento dei prodotti privi di glutine a carico del Servizio sanitario regionale, aggiornato alla vigente normativa in materia di semplificazione e di digitalizzazione della P.A. che permetterebbe inoltre:

- l'effettivo libero accesso ai diversi canali distributivi degli alimenti senza glutine, anche per spesa di piccolo importo (farmacia, GDO e negozi specializzati);
- la concreta fruibilità del servizio anche per i pazienti celiaci che per studio, lavoro e occasionali trasferimenti si trovino fuori dalla residenza abituale;
- la disponibilità di una rendicontazione in tempo reale, nonché la potenziale riduzione dei costi a regime correlata anche ad una maggiore concorrenzialità all'interno del sistema;

**RITENUTO** pertanto di dare specifico mandato al Dipartimento Sanità, attraverso il Servizio competente in materia di sanità digitale, di procedere alla valutazione delle misure attuative necessarie per pervenire alla dematerializzazione dei buoni cartacei per l'acquisto dei prodotti dietoterapici destinati ai pazienti celiaci;

**RITENUTO** inoltre che, in aderenza alla vigente richiamata normativa nazionale, nelle more della suddetta dematerializzazione, il rinnovo annuale dell'autorizzazione in parola deve avvenire contestualmente alla consegna dei buoni cartacei agli aventi diritto, che deve essere assicurata dalle Aziende UU.SS.LL. nelle forme e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile ai pazienti interessati;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento, ed attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**VISTO** il D.M. 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

**VISTO** il D.M. 10 agosto 2018;

## **A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano**


- 1. DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo in merito all'autorizzazione alla fruizione dei dietoterapici destinati ai pazienti celiaci (**Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento**);


2. **DI CONDIVIDERE E FARE PROPRIO** il suddetto parere e conseguentemente di modificare la DGR 277/2005, abrogando la disposizione contenuta al punto 4 dell'Allegato B parte integrante e sostanziale che prevede l'obbligo per il paziente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, di presentare alla propria Azienda USL la certificazione attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza della autorizzazione medesima;
3. **DI CONFERMARE** quanto altro disposto nella DGR 277/2005 e non in contrasto con il presente provvedimento e con la sopravvenuta normativa in materia;
4. **DI CONFERMARE** in particolare la validità annuale della autorizzazione alla fruizione dei prodotti per celiaci, ed i correlati adempimenti amministrativi a carico delle Aziende UU.SS.LL. attuativi della vigente normativa in materia;
5. **DI DARE MANDATO** al Dipartimento Sanità, attraverso il Servizio competente in materia di sanità digitale, di procedere alla valutazione delle misure attuative necessarie per pervenire alla dematerializzazione dei buoni cartacei per l'acquisto dei prodotti dietoterapici destinati ai pazienti celiaci;
6. **DI SPECIFICARE** che, in aderenza alla vigente normativa nazionale, nelle more della suddetta dematerializzazione, il rinnovo annuale dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4 deve avvenire contestualmente alla consegna dei buoni cartacei agli aventi diritto, che deve essere assicurata dalle Aziende UU.SS.LL. nelle forme e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile ai pazienti interessati;
7. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, e la trasmissione al Dipartimento Sanità, all'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo e ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ciascuno in ragione delle proprie competenze in materia;
10. **DI DEMANDARE** ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. la notificazione del presente atto alle Strutture ed Uffici di rispettiva afferenza territoriale competenti per l'attuazione.

**DIPARTIMENTO SANITA'**


**SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA**

**UFFICIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA**

*L'Estensore*  
**Dott.ssa Virginia Vitullo**  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Responsabile dell'Ufficio*  
**Dott.ssa Virginia Vitullo**  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Dirigente del Servizio*  
**VACANTE**  
\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Direttore Regionale*  
**Dott. Giuseppe Bucciarelli**  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Componente la Giunta*  
**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Giunta Regionale  
Abruzzo

Approvato e sottoscritto:

*Il Presidente della Giunta*  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

*Il Segretario della Giunta*  
  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Pescara, 23 Gennaio 2020

Al Direttore del Dipartimento Sanità  
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Al Servizio Programmazione Socio Sanitaria DPF009

e, p.c. Al Componente la Giunta Regionale  
Dott.ssa Nicoletta Veri

**Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa destinata ai pazienti affetti da morbo celiaco.  
Riscontro a nota prot. n. RA/13163/20/DPF009 del 17.01.2020.**

Giunta Regionale d'Abruzzo

Pregiatissimi,

Si trasmette, in allegato alla presente, parere tecnico in materia di assistenza sanitaria integrativa destinata ai pazienti affetti da morbo celiaco.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti e si porgono cordiali saluti.





Il Direttore  
Dott. Alfonso Mascitelli







**OGGETTO: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DESTINATA AI PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO. RICHIESTA PARERE. RISCONTRO A NOTA PROT.N.RA 13163/20/DPF009 DEL 17.01.2020**

Con riferimento alla disciplina regionale contenuta nella DGR 8 marzo 2005 n.277 recante "DM 8 giugno 2001: Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare-Morbo Celiaco", è stato richiesto alla ASR Abruzzo di esprimere parere riguardo alla effettiva necessità o meno del rinnovo annuale delle certificazioni cliniche e/o alla possibilità di estendere la validità temporale delle autorizzazioni in discorso o di renderle illimitate.

Riferisce l'Amministrazione richiedente che l'aspetto di interesse è stato oggetto di recente segnalazione da parte di rappresentanti della Associazione Italiana Celiachia, al fine di poter eventualmente procedere alla revisione della regolamentazione dell'assistenza, in modo da evitare possibili inutili aggravii per i pazienti e superflui congestionamenti delle strutture preposte.

Preliminarmente si richiama il quadro giuridico e normativo di riferimento per i profili della questione che qui interessano.

La malattia celiaca o celiachia è stata riconosciuta dalla legge 4 luglio 2005, n.123, (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) come malattia sociale. La legge in questione ha previsto una serie di interventi statali e regionali rivolti a favorire la diagnosi precoce della malattia celiaca e il normale inserimento nella vita sociale, con il miglioramento della qualità della vita, dei soggetti affetti da celiachia.

L'art.4 della legge (Erogazione dei prodotti senza glutine), ai commi 1 e 2, riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine entro i limiti massimi di spesa, fissati e aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il decreto del Ministro della Salute 4 maggio 2006 ha fissato i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'art.4, commi 1 e 2, della legge n.123 del 2005.

Il decreto del Ministro della Salute 17 maggio 2016 (Assistenza Sanitaria Integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento UE 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001) ha modificato il precedente Decreto 8 giugno 2001 sulla "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" in applicazione di quanto disposto dai regolamenti UE n.609/2013 e n.828/2014.

Il nuovo testo del Decreto ministeriale, di modifica del precedente Decreto 8 giugno 2001, stabilisce che l'azienda sanitaria locale di appartenenza "autorizzi annualmente" le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti di cui all'art.1, comma 1, nei limiti di spesa mensile indicati, rilasciando "contestualmente" alle stesse persone buoni o altro



documento di credito, anche di tipo magnetico, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso le farmacie e gli altri fornitori convenzionati e autorizzati alla vendita, secondo le direttive a tal fine emanate dalle regioni. I buoni possono essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e presso fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo nel mese di validità degli stessi.

Successivamente, con la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 2017, la celiachia e la sua variante clinica, la dermatite erpetiforme, sono state trasferite nell'elenco delle malattie croniche invalidanti, come da Allegato 8 del DPCM 12.01.2017. La nuova collocazione prevede il regime di esenzione sia per tutte le prestazioni sanitarie necessarie e successive alla diagnosi sia per gli alimenti "senza glutine specificatamente formulati per i celiaci", che devono coprire il 35% del fabbisogno energetico totale giornaliero da carboidrati senza glutine.

In effetti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza, di cui all'art.1 comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502), all'art.14, conferma l'erogazione gratuita, a carico del SSN, in favore dei pazienti celiaci dei prodotti inseriti nel Registro nazionale, nei limiti dei tetti massimi di spesa fissati dal Ministero della Salute. Spetta all'autonomia delle singole regioni disciplinare le modalità di erogazione dei prodotti medesimi.

Inoltre, il decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018 (Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art.4, commi 1 e 2, della Legge 4 luglio 2005, n.123 recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"), ha abrogato il decreto ministeriale 4 maggio 2006 aggiornando i limiti massimi di spesa distinti per sesso e fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN), e sulla base dei prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che è quello delle farmacie.

Fatta tale premessa, sul piano metodologico, in prima approssimazione e in sintesi occorre operare una fondamentale distinzione, per non confondere l'ambito della legittimazione procedimentale, tra certificazione ad opera dello specialista e rilascio della autorizzazione al paziente, avente diritto al buono, ad opera della Azienda Sanitaria Locale.

La certificazione a favore dell'assistito è rilasciata dal medico specialista operante in un presidio accreditato della rete per la malattia celiaca, di cui alla DGR 277/2005 e s.m.i. ed in conformità con l'art.3 comma 2 della L.123/2005. Tale certificazione è finalizzata prioritariamente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione per la specifica patologia, riconoscimento con validità illimitata, e garantisce a carico del SSN l'accesso alle prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia e le sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ex DPCM 12.01.2017.

Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione che l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza attiva annualmente, come d'altronde espressamente previsto dall'art.2, comma 1, lett. a) del DM 17 maggio 2016,





è finalizzato a fruire della erogazione dei prodotti senza glutine, nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della Salute.

Va incidentalmente notato che la ratio della cadenza annuale dell'autorizzazione incide, per alcuni aspetti, a beneficio del paziente sia in ragione della variabilità dei tetti di spesa, che in riferimento alle diverse fasce di età risultano a volte in aumento con la necessità di un adeguamento correttivo, e sia in ragione dell'aggiornamento periodico dei limiti massimi di spesa ad opera del Ministero della Salute. Per altro verso, questo rilievo consente di focalizzare un profilo essenziale per la risposta al quesito proposto. In effetti, l'intervento regolamentare introdotto dalla richiamata DGR 277/2005, laddove espressamente prevede che il paziente al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione deve presentare all'ufficio preposto una "nuova" certificazione, rilasciata dal centro di riferimento, attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza della autorizzazione, assume un evidente aspetto contraddittorio con l'evoluzione normativa della materia de qua per diversi ordini di ragione. La certificazione con periodicità annuale dell'avvenuto controllo della patologia non può inficiare in alcun modo il diritto riconosciuto ope legis all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, rappresentando di per sé conseguentemente un oggettivo appesantimento procedurale a carico del paziente e della stessa struttura sanitaria. La tesi argomentativa è ulteriormente supportata sia dall'assenza di un periodo minimo di validità temporale dell'attestato di esenzione per la specifica patologia della celiachia, a seguito del cambio di categoria e del codice di esenzione, ex DPCM 12.01.2017, sia in materia di follow up da una diversa tempistica raccomandata dall'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 recante "Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia".

Una traccia argomentativa ulteriore che corrobora questa impostazione interpretativa è rinvenibile nelle esperienze di diverse regioni benchmark che hanno messo a punto un percorso che permette alle persone, a cui è stata diagnosticata la celiachia, di rifornirsi dei prodotti alimentari senza glutine, a carico del SSR, mediante l'applicazione della dematerializzazione e digitalizzazione dell'intero processo, che consente un percorso di approvvigionamento più semplice, tant'è che l'importo di spesa mensile usufruibile dall'assistito viene automaticamente calcolato.

La disamina normativa e le linee argomentative esposte definiscono così la logica di base del presente parere. Il percorso che va delineato deve corrispondere alle esigenze manifestate dai cittadini celiaci, valorizzando ed adeguando la prestazione assicurata sotto i profili di una maggiore accessibilità e semplificazione delle modalità di acquisto degli alimenti rispetto alla generalità della popolazione.

Ne deriva, in conclusione, a parere della scrivente struttura, che l'allegato B dell'atto giuntale n. 277/2005 vada modificato in senso abrogativo nella parte in cui dispone che il rinnovo dell'autorizzazione a fruire dei prodotti senza glutine sia preceduto da "certificazione, rilasciata dal centro di riferimento, attestante l'avvenuto controllo della patologia nei tre mesi precedenti la scadenza dell'autorizzazione".

Residuando comunque la possibilità, in ottemperanza dell'art. 2 del DM 17 maggio 2016, che l'azienda sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone con morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti senza glutine nei limiti massimi di spesa mensile indicati dalle normative vigenti e contestualmente l'azienda rilascia alle stesse persone buoni o altro "documento di credito".



Giunta Regionale d'Abruzzo



La presente copia è conforme all'originale  
e si compone di fogli ...3... e di ...6...  
facciate ciascuna vidimata da apposito  
timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo  
Dipartimento per la Salute e il Welfare»

28-01-2026 (D. SSA Virginia Vitullo)